



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 04/02/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 29/12/2010 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 30/04/2014, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- Il rimborso di € 2.055,39, di cui € 985,44 a titolo di commissioni intermediario; € 430,72 a titolo di commissioni e oneri rete distributiva, € 183,68 a titolo di commissioni intermediario, € 526,24 a titolo di "commissioni rete distributiva versate" ed € 639,39 a titolo di premio assicurativo rischio vita e rischio impiego, già detratti € 710,08 quale rimborso delle commissioni già riconosciuto;
- oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di estinzione del contratto;
- la refusione delle spese di assistenza legale quantificate in € 500,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la non ripetibilità delle "commissioni Intermediario per istruttoria", delle "Commissioni e oneri Rete distributiva per istruttoria" e delle "Spese amministrative" atteso il loro carattere *up-front*, come meglio specificato nel foglio informativo;
- l'intervenuto rimborso di € 14,58 a titolo di *pro rata* delle spese amministrative e di € 265,12, a titolo di *pro rata* del premio per copertura assicurativa rischio impiego (al netto di € 334,88 che verrà rimborsato dalla compagnia assicurativa). Tale importo complessivo di € 299,70, comprensivo anche di € 20 per le spese di ricorso, è stato



corrisposto con assegno circolare del 30/10/2019 allegato in sede di integrazione alle controdeduzioni;

- l'intervenuto rimborso in sede di estinzione di € 710,08 a titolo di "*Commissione Intermediario per gestione pratica*" e di "*Commissioni e oneri Rete distributiva*", secondo i criteri contrattuali, ovvero "*in base al piano di ammortamento, per l'importo complessivo di € 12,68 per singola rata non ancora scaduta al momento dell'estinzione*". Aggiunge che tali criteri sono stati ritenuti congrui da consolidato orientamento dei Collegi ABF;
- la congruità della somma di € 3,91 restituita per la quota parte non goduta del premio rischio vita, in quanto determinata secondo il criterio di calcolo indicato nella polizza collettiva stipulata con la compagnia assicurativa;
- la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, atteso che il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario non necessita di rappresentanza professionale e che si è in presenza di una lite a carattere seriale.

Pertanto, chiede di respingere il ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente si è limitato ad allegare il testo della sentenza resa dalla CGUE nella causa n. C-383/18.

In sede di contropliche, l'intermediario contesta l'erroneità dell'interpretazione dell'art. 16, par. 1 della Direttiva 2008/48/CE da parte della CGUE, in quanto il riferimento alla "*restante durata del contratto*" non riguarderebbe la riduzione del costo totale del credito, ma solo gli interessi e i costi dovuti che devono essere retrocessi. Sottolinea la differenza del quadro normativo italiano rispetto a quello polacco, con riferimento al quale la Corte ha reso la propria decisione. Nel primo, infatti, e non nel secondo è presente una distinzione qualitativa dei costi tra *up front* e *recurring*.

Aggiunge che, in ogni caso, la decisione "*Lexitor*" lascia aperta la definizione dei criteri di rimborso dei costi. Cita, infine, il principio espresso dal Tribunale di Napoli nella sentenza n. 10489/19 secondo cui l'interpretazione fornita dalla Corte non può trovare applicazione nei rapporti privatistici tra intermediario e consumatore.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*".

"*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve*



essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*, valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi"*.

Fatte queste premesse, con riferimento al rapporto di cui alla presente controversia, il Collegio riscontra la natura *recurring*, delle commissioni intermediario per gestione della pratica (lett. H), delle commissioni rete distributiva per gestione della pratica (lett. I) stante il riferimento ad attività di amministrazione e gestione del finanziamento "per tutta la sua durata" riportato nella descrizione delle predette voci indicate nel contratto in atti.

Si riconosce invece natura *up front* alle commissioni intermediario per istruttoria (lett. C) e alle commissioni e oneri rete distributiva per istruttoria (lett. D) trattandosi di una remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto.

Quanto alla richiesta di restituzione degli oneri assicurativi non maturati, il Collegio rileva che l'intermediario ha allegato richiesta di adesione alla polizza rischio morte (n. 4532) sottoscritta dal cliente, con cui questi ha dichiarato di aver ricevuto e preso visione delle condizioni di assicurazione.

Al riguardo si fa presente che l'orientamento recentemente condiviso dai Collegi ritiene che il criterio contrattuale alternativo a quello *pro rata temporis* si possa considerare conosciuto *ex ante* dal cliente quando, tra l'altro, il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e il codice corrisponda a quello riportato nella proposta.

L'estratto del fascicolo informativo allegato dall'intermediario, contenente il numero della polizza (4532), riporta in calce una sigla apposta dal ricorrente.

Quanto invece alla copertura assicurativa inerente al rischio impiego, in assenza di documentazione, il Collegio ribadisce il proprio orientamento che ritiene che siffatti costi, avendo natura *recurring* in quanto commisurati alla durata del prestito, devono essere restituiti per la parte non maturata.

Il Collegio ritiene pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere accolte secondo il prospetto che segue:



durata del finanziamento	▶	96
rate scadute	▶	40
rate residue		56

TAN	▶	3,27%
% da retrocedere		35,50%

	restituzioni				rimborsi	tot ristoro
	importo	in proporzione lineare	in proporzione con gli interessi			
commissioni intermediario istruttoria	€ 1.689,34	€ 985,45	€ 599,74	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 599,74
oneri rete distributiva istruttoria	€ 738,39	€ 430,73	€ 262,14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 262,14
commissioni intermediario gestione	€ 314,88	€ 183,68	€ 111,79	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 183,68
commissioni rete distributiva gestione	€ 902,13	€ 526,24	€ 320,27	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 526,24
premio assicurativo rischio impiego	€ 1.028,56	€ 599,99	€ 365,15	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 600,00	-€ 0,01
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
rimborsi senza imputazione				€ 710,08	<input checked="" type="checkbox"/>	-€ 710,08

tot rimborsi ancora dovuti	€ 861,71
rimb già effettuati, decurtati	€ 1.310,08
voci da rimborsare	5
- in proporzione lineare	3
- in proporzione con gli interessi	2
interessi legali	si

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 861,71, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI